

ALLEGATO 4

Spett.le

Roma :

Protocollo :

Oggetto : "

CODICE CIG:

SCHEMA LDO

ODA N.: _____

La scrivente ENAV S.p.A. (in seguito denominata "ENAV"), Società con Socio unico con sede legale in Roma alla Via Salaria n°716, Capitale Sociale € 941.744.385,00 i.v., Registro Imprese di Roma, C.F. e C.C.I.A.A. 97016000586, REA 965162, in persona deldomiciliato per la carica presso la sede sociale, munito dei necessari poteri di rappresentanza,

premesse che

- che a seguito della gara indetta con Bando pubblicato sulla G.U.U.E. n. del il soggetto appresso citato quale "Fornitore" è risultato aggiudicatario dell'Appalto;
- che lo stesso Fornitore, a seguito di richiesta del Committente con nota prot. del, ha presentato la documentazione a comprova dei requisiti dichiarati in sede di gara;
- che lo stesso Fornitore presterà la cauzione definitiva di importo pari ad Euro

con la presente affida formalmente al Fornitore le prestazioni di cui all'oggetto alle condizioni e con le modalità di seguito specificate.

OGGETTO

Forma oggetto di appalto l'acquisizione, installazione ed integrazione di un tool di supporto al sequenziamento degli arrivi sugli aeroporti maggiori (Arrival Manager).

In particolare vengono acquisite le licenze d'uso perpetue del suddetto software, tutte le attività di fornitura ed installazione presso i 4 Area Control Center di ENAV (ACC), presso l'Academy e presso le 4 Sala Prove Nazionali (PSA), le attività di manutenzione correttiva ed evolutiva per 4 anni a partire dall'avviamento operativo.

Sono inoltre previste 2 Opzioni per la manutenzione correttiva ed evolutiva per ulteriori 3 anni ciascuna (3 +3).

DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI

Le prestazioni oggetto del presente contratto verranno effettuate in base a quanto previsto nella documentazione seguente:

1. Proposta Tecnica del Fornitore n., delcomprensiva di cronoprogramma (Gantt) (All.);
2. Specifica Tecnica (All.-);
3. Appendice alla Specifica Tecnica (All.);
4. Elenco Prezzi (All.-)
5. Politica per la sicurezza delle informazioni (All.)

qui interamente richiamati quali parti integranti e sostanziali del presente contratto.

L'articolazione delle attività da realizzare, distinte in WP è la seguente:

WP 1"....."

WP 2

WP 3

WP 4

OPZIONE

ENAV si riserva la facoltà di esercitare, sulla base di valutazioni tecnico-economiche, l'attività opzionale di seguito indicata:

“.....”

WP X.1

WP X.2

LICENZE

Con il presente contratto vengono acquisite le licenze d'uso perpetue del suddetto software. Le licenze vengono acquisite in accordo a quanto definito nell'Appendice alla Specifica tecnica.

Il Fornitore dovrà fornire al momento della consegna del software la licenza d'uso dello stesso.

La licenza dovrà coprire le seguenti attività:

- Creazione di software release
- Test delle software release
- Adattamento HMI
- Adattamento del software allo spazio aereo Italiano
- Assistenza in loco durante la messa in operazioni del software

Il Fornitore dovrà inoltre fornire, al momento della consegna del software, i requisiti di interfaccia software (IRS/ICD) per consentire l'integrazione dello stesso nella piattaforma 4-Flight di ENAV.

Il Fornitore concede ad ENAV il diritto di utilizzare e far utilizzare tale software e l'associata documentazione per ogni esigenza derivante dall'esecuzione della presente Lettera d'ordine.

Il Fornitore manleva e garantisce ENAV contro tutte le eventuali rivendicazioni di terzi relative alla proprietà intellettuale dei software acquisiti in licenza nell'ambito del presente Contratto. Qualora l'utilizzabilità del software secondo quanto previsto dalla presente Lettera d'ordine da parte di ENAV fosse oggetto di contestazioni, anche solo in via stragiudiziale, da parte di terzi soggetti, il Fornitore dovrà adottare immediatamente le misure atte a fare cessare tali contestazioni senza che queste misure inducano spese supplementari, quali a titolo esemplificativo pagamenti di licenze, danni, indennizzi o altri importi a qualsiasi titolo a carico di ENAV, fermo restando l'obbligo del Fornitore di tenere indenne e manlevata la stessa ENAV.

Il Fornitore è responsabile del corretto funzionamento del software durante tutto il periodo di vigenza contrattuale.

TERMINE DI ESECUZIONE

Il software AMAN deve essere messo in operazioni entro la fine del 2017.

Il termine di esecuzione delle prestazioni è di a decorrere dalla data di accettazione della Lettera d'Ordine.

Sono previste due Opzioni della durata ciascuna di (totale ulteriori anni)

La tempistica prevista per i singoli WP è quella prevista nel cronoprogramma allegato al presente contratto.

IMPORTO CONTRATTUALE

Per le suddette prestazioni ENAV corrisponderà al Fornitore una somma totale complessiva ed onnicomprensiva di €------(-----/00) IVA esclusa, così suddivisa:

- _____
- _____

I costi di sicurezza relativi ai rischi da interferenza risultano pari a zero.

Qualora siano individuati, durante l'esecuzione, eventuali costi connessi ai rischi di interferenza, saranno a carico di ENAV.

All'attivazione dell'attività opzionale relativa a _____ENAV corrisponderà al Fornitore l'importo pari ad € _____

Il prezzo offerto sarà fisso e non revisionabile per tutta la durata contrattuale.

ENAV si riserva di avvalersi della facoltà, prevista per i soggetti che hanno effettuato cessioni all'esportazione od operazioni assimilate, di acquistare beni e servizi o importare beni senza l'applicazione dell'IVA, ai sensi del D.P.R. 633/72.

NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO

L'esecuzione del contratto è regolata:

A dalle clausole del presente contratto che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra ENAV e il Fornitore, relativamente alle prestazioni di cui allo stesso contratto e integrato, in quanto ne costituiscono parte integrante, dai seguenti documenti, tutti di seguito indicati:

- 1) Specifica Tecnica

- 2) Appendice alla Specifica Tecnica
- 3) Proposta Tecnica
- 4) Elenco Prezzi
- 5) Politica per la sicurezza delle informazioni

B dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative già emanate in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni di cui al precedente punto A). In caso di contrasto fra le norme dei punti A) e B) l'ordine di elencazione delle norme A) e B), anche all'interno dello stesso punto, limitatamente alle norme derogabili per accordo delle parti, rappresenta anche l'ordine di prevalenza fra di esse.

RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE

Il FORNITORE sarà responsabile della perfetta esecuzione delle prestazioni contrattuali, della puntuale ottemperanza di tutte le disposizioni di legge, di regolamento, nonché di quelle contenute nel presente contratto e nei suoi allegati.

Per tali effetti il FORNITORE non potrà invocare, a sollievo delle sue responsabilità, la vigilanza da parte dell'ENAV o inadempienze da parte di subfornitori e/o subappaltatori o di terzi in genere della cui opera si dovesse avvalere.

ADEMPIMENTI A CARICO DI ENAV

ENAV provvederà, con le modalità prescritte nei successivi punti, a:

- approvare eventuali variazioni richieste al fine di adempiere alle obbligazioni contrattuali;
- autorizzare l'accesso del personale e dei mezzi del Fornitore nei siti ENAV interessati con le modalità di cui alle vigenti Procedure;
- erogare i pagamenti dovuti, secondo quanto previsto dalle prescrizioni contrattuali;
- mettere a disposizione i siti per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, subordinatamente al rilascio di tutte le eventuali autorizzazioni da parte delle Autorità pubbliche competenti e/o terzi in genere;
- comunicare l'eventuale intenzione di adottare ottimizzazioni alle soluzioni, qualora tali ottimizzazioni comportino differenze da quelle previste negli allegati tecnici.

ENAV provvederà a comunicare il nominativo del Responsabile del Contratto (RC) preposto alla vigilanza ed al controllo dello svolgimento della prestazione contrattuale, il quale potrà essere coadiuvato da figure preposte (Project Coordinator – PC o Project Manager - PM).

A tal proposito il Fornitore ed i suoi rappresentanti si impegnano a dare adempimento a tutte le prescrizioni contrattuali secondo le indicazioni fornite dal RC anche per il tramite del PM o PC.

Al RC competeranno, tra l'altro, le seguenti attività:

- la facoltà di effettuare controlli in ordine agli adempimenti assicurativi e previdenziali da parte del Fornitore, anche mediante l'assunzione della documentazione relativa all'effettuazione del versamento dei contributi assicurativi obbligatori, per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei propri dipendenti;
- mettere a disposizione del personale designato dal Fornitore, con il vincolo della riservatezza, tutta la documentazione ed i dati necessari per l'espletamento delle prestazioni oggetto del presente contratto;
- comunicare al Fornitore tutte le incombenze necessarie relative alle modalità di utilizzo e di conservazione delle informazioni e dei dati di proprietà di ENAV memorizzati su infrastrutture, sistemi e supporti di proprietà dell'Appaltatore/Fornitore, oppure di proprietà ENAV e da esso utilizzati;
- comunicare al Fornitore tutte le incombenze necessarie, ai fini dell'autorizzazione all'accesso del personale e dei mezzi nei siti ENAV nonché sovrintendere alle relative procedure autorizzative;
- Comunicare al Fornitore tutte le incombenze necessarie in materia di segnalazione degli incidenti di sicurezza delle informazioni;
- comunicare al Fornitore tutte le incombenze necessarie, ai fini dell'autorizzazione all'accesso ai sistemi informativi (accessi logici) di ENAV, nonché sovrintendere alle relative procedure autorizzative;
- *in caso di subappalto o subcontratto di fornitura*, verificare che il Fornitore trasmetta, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato in suo favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore/subFornitore con l'indicazione delle ritenute di garanzia eventualmente effettuate;
- vigilare sull'osservanza delle leggi e delle norme cui è soggetta l'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- rilevare eventuali inadempimenti del Fornitore e computare le eventuali penali;
- coordinare con il Responsabile del sito ENAV il rilascio delle autorizzazioni all'accesso del personale e dei mezzi del Fornitore nei siti air side per l'esecuzione delle prestazioni;
- comunicare al Fornitore le procedure ENAV relative alle modalità di esecuzione dell'Accertamento della Regolare Esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- rilascio dell' "Accertamento della Regolarità della Prestazione" (ARP), a valle della regolare esecuzione delle prestazioni;
- verificare l'ottemperanza agli obblighi di cui alla Legge 136/2010 s.m.i.

RAPPRESENTANTE DEL FORNITORE

Il Fornitore dovrà designare, tramite il Legale Rappresentante o suo Procuratore, per iscritto, un proprio unico rappresentante al quale il P.M./P.C. nominato da ENAV, potrà rivolgersi per tutte le azioni scaturenti dall'applicazione delle norme contrattuali. Il suo nominativo sarà tempestivamente comunicato ad ENAV.

Il Rappresentante del Fornitore potrà delegare, per iscritto e per ogni singolo atto, altro qualificato personale a rappresentarlo.

OBBLIGHI A CARICO DEL FORNITORE

Sono a carico del Fornitore i seguenti obblighi essenziali:

- provvedere all'esecuzione delle prestazioni, in base a quanto previsto dal presente contratto e dai suoi allegati, senza poter invocare, ad esonero delle proprie responsabilità, né l'approvazione dell'ENAV della proposta tecnica stessa, né la vigilanza effettuata sulle prestazioni dall'ENAV, né la presenza dei rappresentanti dell'ENAV all'esecuzione delle prestazioni, né l'avvenuto accertamento di esatto adempimento;
- apportare variazioni e/o modifiche, che l'ENAV potrà richiedere rispetto alla Proposta Tecnica, entro un nuovo termine rispetto a quello previsto in corso di attuazione del programma, senza alcun compenso o rimborso, salvo che le variazioni e/o le modifiche ordinate comportino l'esecuzione di ulteriori prestazioni non previste;
- sottoscrivere per accettazione il "verbale di inizio delle prestazioni" redatto dal P.M./P.C.;
- mantenere un adeguato sistema di pianificazione, controllo e reportistica secondo quanto previsto dagli allegati tecnici al presente contratto e secondo quanto sarà disposto dal P.M./P.C. dell'ENAV;
- mantenere un sistema di controllo del prodotto relativamente a tutte le attività previste nel presente contratto, coerentemente a quanto riportato nei documenti tecnici allegati al presente contratto;
- inviare le procedure di collaudo definitive utili per l'accertamento dell'esatto adempimento delle prestazioni, da sottoporre all'approvazione dell'ENAV;
- rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite da ENAV, nonché di dare immediata comunicazione a ENAV di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del presente contratto.
- adottare, nell'esecuzione delle prestazioni procedimenti e cautele necessari a garantire la vita e l'incolumità del personale di ENAV a qualsiasi titolo presente sul luogo di esecuzione dei servizi, delle persone addette ai servizi stessi e di terzi, nonché ad evitare danni a beni pubblici e privati. Il Fornitore si obbliga ad assumersi ogni responsabilità in caso di infortunio e danno per cause riferibili direttamente od indirettamente all'esecuzione delle prestazioni richieste, sollevando ENAV ed il personale di quest'ultima preposto alla vigilanza;

- ottemperare a tutte le norme vigenti in materia di lotta contro la delinquenza mafiosa
- non diffondere e/o pubblicare informazioni e dati di cui si è venuti a conoscenza nel corso dell'esecuzione del presente contratto senza avere l'autorizzazione scritta di ENAV;
- mettere a disposizione gli operatori tecnici, gli attrezzi e gli strumenti e quant'altro richiesto per l'esecuzione delle verifiche ritenute dal P.M./P.C dell'ENAV necessarie all'accertamento dell'esatto adempimento delle prestazioni;
- far osservare alle Ditte impegnate nelle forniture e servizi tutte le disposizioni e le normative vigenti;
- l'impegno e l'obbligo a non interferire negativamente con l'ambiente operativo di assistenza al volo, assicurando l'assoluta continuità del servizio di controllo del traffico aereo;
- rispettare tutte le prescrizioni contenute in pubblicazioni tecnico-normative dell'ICAO ed EUROCONTROL nonché le prescrizioni a livello locale che possono avere attinenza con le prestazioni contrattuali;
- rispettare, in fase di esecuzione, i criteri di Safety e Security; in particolare per i criteri relativi alla Safety le linee guida sono espresse nel "Document Eurocontrol Safety Regulatory Requirement – Esarr Risk Assessment and Mitigation in ATM", conosciuto da FORNITORE;
- indicare sulla bolla di consegna dei materiali il numero di targa ed il nominativo del proprietario degli automezzi medesimi adibiti al trasporto materiali ai sensi dell'art. 4 L.136/2010. Adeguarsi a quanto previsto dall'art. 5 L.136/2010 in ordine all'identificazione degli addetti ai cantieri;
- rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n.136;
- inserire, negli eventuali contratti di subappalto/subcontratti, una clausola con la quale i propri subcontraenti assumano gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ex lege n. 136/2010, a pena di nullità dei contratti medesimi;
- fornire al momento della consegna del prodotto la licenza d'uso del software
La licenza dovrà coprire le seguenti attività:
Creazione di software release
Test delle software release
Adattamento HMI
Adattamento del software allo spazio aereo Italiano
Assistenza in loco durante la messa in operazioni del software
- fornire, al momento della consegna del software, i requisiti di interfaccia software (IRS/ICD) per consentire l'integrazione del software nella piattaforma 4-Flight di ENAV.

In materia di Sicurezza delle Informazioni, sono a carico del Fornitore i seguenti obblighi essenziali:

- 1) Utilizzare i soli dati appartenenti a ENAV che risultino strettamente inerenti agli scopi sanciti dal presente contratto. Rimangono vietate operazioni di qualunque genere che vadano oltre agli scopi del servizio/lavoro/fornitura, fatto salvo l'esplicito consenso scritto di ENAV;

- 2) Rispettare, nella forma e nella sostanza, quanto espressamente indicato nella Politica per la Sicurezza delle Informazioni. Ad ogni buon conto la sottoscrizione del presente contratto implica l'accettazione delle regole e dei principi descritti nell'ambito della documentazione di cui sopra. Per tanto il Fornitore/Appaltatore dichiara che le procedure adottate nel contesto del proprio sistema informativo ai sensi del presente accordo contrattuale non sono in contrasto con quelle emanate da ENAV.
- 3) Adottare le regole di utilizzo e conservazione delle informazioni definite da ENAV e comunicate preventivamente dal Responsabile Contrattuale/Project Manager al fine di salvaguardare la riservatezza delle informazioni e dei dati di proprietà di ENAV memorizzati su infrastrutture, sistemi e supporti di proprietà dell'Appaltatore/Fornitore oppure di proprietà ENAV e da esso utilizzati;
- 4) Adottare le procedure e le relative modalità inerenti l'accesso fisico alle infrastrutture aziendali, comunicate preventivamente dal Responsabile Contrattuale/Project Manager, con particolare riferimento a:
 - a. processo di richiesta ed autorizzazione preventiva all'accesso di persone, mezzi di trasporto nonché dispositivi, macchinari ed attrezzature impiegate;
 - b. identificazione del personale dell'Appaltatore/Fornitore per l'accesso alle infrastrutture aziendali ENAV";
- 5) Segnalare immediatamente ad ENAV, nella figura del Responsabile Contrattuale/Project Manager, qualsivoglia fatto, accadimento o atto di terzi che possa dar origine ad un incidente di sicurezza delle informazioni di cui dovesse venire a conoscenza nello svolgimento del presente contratto. La notifica dovrà avvenire avvalendosi dei mezzi più idonei e tempestivi, in base alle esigenze derivanti dalla natura e dalla gravità degli eventi rilevati;
- 6) Attenersi ai processi definiti da ENAV e comunicati preventivamente dal Responsabile Contrattuale/Project Manager, per quanto riguarda la gestione delle credenziali di autenticazione, nel rigoroso ed inderogabile rispetto del principio in base al quale le credenziali di accesso vengono assegnate su base strettamente personale;
- 7) Prestare piena collaborazione in ogni iniziativa intesa alla protezione e difesa del patrimonio informativo ENAV, per quanto concerne le informazioni ed i dati appartenenti a ENAV il cui trattamento si rende necessario ai sensi del presente accordo contrattuale.

ENAV si riserva di controllare l'osservanza delle prescrizioni previste anche a mezzo di audit eseguiti sia da proprio personale che da eventuali soggetti terzi all'uopo incaricati.

RESPONSABILE DEL CONTRATTO

L'esecuzione del contratto è affidata al RC nominato da ENAV S.p.A., ai fini della verifica della continuità delle prestazioni e per la risoluzione di eventuali problematiche connesse al servizio in oggetto del presente Contratto.

ENAV si riserva il diritto, a proprio insindacabile giudizio, di sostituire in qualsiasi momento al RC e/o gli eventuali delegati; in tal caso provvederà a comunicare tempestivamente i nuovi nominativi al Fornitore.

Il Fornitore ed i suoi rappresentanti si impegnano a dare adempimento a tutte le prescrizioni contrattuali secondo le indicazioni fornite dal RC.

Al RC competeranno, tra l'altro, le seguenti attività:

- comunicare al Fornitore, in coordinamento con il Responsabile locale di ENAV, i rischi esistenti nell'ambiente di lavoro in cui è destinato ad operare e le misure di prevenzione e protezione adottate da ENAV in relazione alla propria attività, fatti salvi gli obblighi di protezione che incombono al datore di lavoro in quanto tale;
- vigilare sull'osservanza delle leggi e delle norme cui è soggetta l'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- redigere il verbale di messa a disposizione dei siti e dei locali e di inizio delle prestazioni;
- emettere prescrizioni particolari per l'esecuzione del contratto;
- rilevare eventuali inadempimenti del Fornitore e computare le eventuali penalità;
- facoltà di effettuare controlli in ordine agli adempimenti assicurativi e previdenziali da parte del Fornitore, anche mediante la richiesta della documentazione relativa all'effettuazione del versamento dei contributi assicurativi obbligatori anche per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei propri dipendenti e dell'eventuale subappaltatore;
- accertare l'esatto adempimento delle prestazioni e provvedere all'emissione dei relativi verbali;
- proporre all'Organo competente le modifiche che comportino variazioni economiche del contratto;
- rilascio dell' "Accertamento Regolare Prestazione" (ARP), a valle del positivo esito dell'accertamento dell'esatto adempimento, ed emissione del successivo "Raggiungimento Milestone Pagamento" (RMP);
- coordinare con i Responsabili di sito ENAV il rilascio dell'autorizzazione per l'accesso del personale e dei mezzi del Fornitore nei siti per l'esecuzione delle prestazioni;
- dare corso agli adempimenti in capo ad ENAV di cui all'articolo precedente ed effettuare il controllo e la verifica di quanto previsto al precedente articolo "OBBLIGHI A CARICO DEL FORNITORE";

- verificare che i contratti sottoscritti con i subcontraenti, della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture ottemperino agli obblighi di cui alla Legge 136/2010 s.m.i..

Il RC dovrà, inoltre, acquisita da parte del Fornitore la documentazione necessaria in materia di sicurezza del lavoro di cui all'articolo "Sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro", provvedere a consegnare la copia conforme al Delegato di funzioni del datore di lavoro competente per il luogo oggetto del contratto, la copia originale al Responsabile ENAV d'impianto per il luogo oggetto del contratto e la copia in formato elettronico (pdf e dwg modificabile) al Responsabile della Funzione Relazioni Industriali – Normativa del Lavoro, Contenzioso e Privacy.

ESIGENZE DEL CONTROLLO DEL TRAFFICO AEREO

Il Fornitore ammette di conoscere pienamente, alla data del contratto, tutte le specifiche tecniche e le condizioni locali dei siti su cui dovranno essere eseguite le prestazioni. Il Fornitore non potrà, quindi, eccepire durante l'esecuzione delle attività, la mancata conoscenza di condizioni e l'esistenza di elementi non valutati e non considerati e dovrà assoggettarsi, senza alcun diritto a compenso o indennizzo, alle temporanee interruzioni delle prestazioni imposte dalle esigenze del controllo del traffico aereo. Dovrà, inoltre, porre ogni cura ed attenzione al fine di evitare che, per fatto proprio o dei propri dipendenti vengano anche solo minimamente alterate o compromesse la sicurezza e la regolarità del controllo del traffico aereo, adottando anche, eventualmente, con l'opera dei propri dipendenti, tutti i provvedimenti necessari per mantenere la regolarità e per garantire la sicurezza del controllo del traffico aereo. Il Fornitore dovrà, perciò, attenersi scrupolosamente a tutte le prescrizioni del RC. In caso di mancata osservanza il Fornitore sarà considerata direttamente responsabile di tutti i danni ed inconvenienti di qualsiasi genere che per fatto proprio o dei propri dipendenti possano accadere ai propri dipendenti, ai dipendenti dell'ENAV, alle persone estranee ed anche al materiale dell'ENAV stessa, o possano essere causa di irregolarità del controllo del traffico aereo. Il Fornitore è, inoltre, obbligata ad effettuare le lavorazioni e le attività in aeroporto rispettando le prescrizioni delle Autorità ed enti aeroportuali, con particolare riguardo all'esercizio delle operazioni di volo ed alle limitazioni eventualmente imposte sugli accessi, senza poter pretendere compensi o risarcimenti di sorta.

CONTINUITA' DEL SERVIZIO OPERATIVO

Tutte le prestazioni dovranno essere eseguite dal Fornitore senza creare alcun interferenza e/o interruzione ai servizi erogati dalla Funzione Sistemi Informativi Operativi, fatta eccezione dei fermi programmati o concordati.

A tal fine il Fornitore dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari per assicurare la piena compatibilità tra il grado di operatività degli impianti e servizi e le prestazioni stesse. Qualsiasi danno o avaria arrecato alle apparecchiature ed ai materiali di ENAV, durante il periodo di validità contrattuale, dovranno essere eliminati a cura e spese del Fornitore, senza che ciò comporti variazione dei termini contrattuali.

LOCALITÀ E TERMINI DI APPRONTAMENTO AL COLLAUDO

Le prestazioni di cui al presente atto saranno soggette alle sotto elencate operazioni di Accertamento di regolare esecuzione.

Certificazione Controllo della fabbricazione

Il controllo della fabbricazione consiste nella verifica in fabbrica della conformità alle specifiche tecniche di apparati e sistemi prodotti dal Fornitore, accertato mediante :

- “Verifica della consistenza in fabbrica” da parte del P.M./P.C. con l’emissione del certificato di esatto adempimento, per apparati e sistemi già in uso in ENAV;
- Factory Acceptance Test (FAT) a cura del soggetto collaudatore con l’emissione del verbale di FAT, per apparati e sistemi non in uso in ENAV;

Esatto Adempimento

La regolarità e qualità delle prestazioni non soggette al collaudo (es. servizi, documentazione etc...) sarà verificata mediante accertamento di esatto adempimento delle prestazioni da parte del PC/PMRC previa approvazione del RC, con l’emissione di apposito “Certificato di Esatto Adempimento” (CEA).

Collaudo in sito

La regolarità e qualità delle prestazioni soggette a Collaudo in Sito (SAT) saranno effettuate da parte di un soggetto collaudatore nominato da ENAV.

Il collaudo in sito delle prestazioni è da effettuarsi sulla base di test di funzionalità predisposti dal Fornitore.

I termini di approntamento al collaudo in sito, indicati dal GANTT di programma, decorreranno, dalla data di messa a disposizione dei siti e/o delle infrastrutture interessate.

MODALITÀ DI COLLAUDO

Il Fornitore, entro 10 (dieci) giorni solari antecedenti la data di approntamento al collaudo, dovrà inviare al RC la data di “Pronti al collaudo” nonché il DAS (Dossier approntamento SAT) o il DAC (Dossier approntamento collaudo) contenente i seguenti documenti:

- As Built in formato Draft;
- norma di collaudo comprensiva dei test per la Verifica IOp dell’“Integrazione Operativa del Sistema”;
- lista di configurazione, organizzata ad albero, con l’indicazione dei dati di assiemi, sottoassiemi e moduli nonché dello stato di modifica (versione);
- Specifiche Tecniche dei materiali oggetto di fornitura (data-sheet, brochure, ecc.) specificando eventuali articoli acquistati o realizzati giudicati critici dal Fornitore per la loro tecnologia realizzativa, affidabilità, importanza funzionale o per il loro ruolo dal punto di vista della sicurezza;
- Dichiarazione di Conformità/Dichiarazione di Idoneità all’uso dei costituenti conforme al Reg. (CE) N. 552/2004;
- documentazione tecnica a corredo delle Dichiarazioni CE, quali ad es.: identificazione degli scostamenti rispetto alla progettazione esecutiva;

- FAT rilevando eventuali differenze tra risultati attesi e ottenuti;
- documenti tecnici identificati nella SGQ-P-NVO.1.1 nei casi in cui il sistema sia oggetto di validazione operativa;
- nel caso si tratti di SW, abbiano una configurazione corrispondente a quella rilasciata nel tool “eDEA” per il controllo e la gestione della configurazione;
- accettazione delle eventuali non conformità tradotte nelle deroghe (ove previsto e regolamentato dal contratto);
- descrizione nel Piano Prove di Collaudo (PPC):
 - dei requisiti e obiettivi delle prove;
 - delle prove di collaudo, tecniche e funzionali, inclusi i test per la Verifica IOp dell’Integrazione Operativa del Sistema;
 - della strumentazione, attrezzature e mezzi necessari per le prove;
 - della sequenza delle prove;
 - analisi dei TAR preliminari del Collaudo.

ENAV inizierà l'esecuzione delle operazioni di collaudo entro 15 (quindici) giorni solari, decorrenti dalla data della notifica del pronti al collaudo e comunque non prima della data di approntamento.

ENAV dovrà comunicare al Fornitore:

- il collaudatore/commissione ed il funzionario preposto alle eventuali operazioni di consegna;
- le eventuali modifiche che, a suo giudizio, siano da apportare alle modalità di esecuzione del collaudo proposte ovvero l'approvazione del documento suddetto, qualora nulla osti.

In caso di denegata approvazione ENAV ne specificherà i motivi invitando il Fornitore a ripresentare il documento nei termini che verranno indicati e che in ogni modo non dovranno superare i 20 (venti) giorni dalla data di ricezione della comunicazione. Oltre tale termine o in caso di ulteriore non approvazione saranno applicate le penali ed eventualmente quanto altro previsto nella presente lettera di ordinazione per inadempimenti contrattuali.

Il collaudo sarà considerato positivo se i materiali, gli impianti ed i sistemi esaminati avranno superato tutte le prove e gli esami previsti nelle procedure approvate.

Il soggetto collaudatore verificherà anche l'esatta e completa esecuzione delle opere previste nella Proposta Tecnica sia in termini qualitativi che quantitativi, nonché la rispondenza tecnico-operativa dei sistemi.

Gli oneri relativi alle spese per l'effettuazione delle attività di collaudo, con eccezione di quelle relative al personale di ENAV, saranno a carico del Fornitore.

Al termine dei propri lavori il soggetto collaudatore redigerà apposito verbale sottoscritto in contraddittorio dal rappresentante del Fornitore o, in sua mancanza, da due testimoni.

COLLAUDO

Le prove funzionali necessarie per verificare la rispondenza di quanto fornito alle caratteristiche tecniche previste contrattualmente saranno eseguite da un collaudatore/commissione nominato da ENAV.

Dette procedure consisteranno nell'accertamento della conformità delle prestazioni eseguite, previste dal presente contratto, alle caratteristiche tecniche e funzionali prescritte dallo stesso contratto e dalle norme vigenti.

Tale accertamento sarà effettuato mediante prove e verifiche condotte dal collaudatore/commissione sulla base delle modalità di collaudo approvate da ENAV; è facoltà dello stesso richiedere l'effettuazione di ulteriori prove anche non contemplate nel suddetto documento.

Al soggetto collaudatore è riservato comunque il diritto di qualsiasi verifica tendente ad accertare meglio la rispondenza delle prestazioni eseguite a quanto prescritto dai documenti Tecnici.

Il Fornitore dovrà mettere a disposizione del soggetto collaudatore i mezzi ed il personale occorrenti per l'effettuazione del collaudo stesso.

Ciascun sistema dovrà essere presentato al collaudo corredato dagli appositi manuali di collaudo del tipo previsto dalle citate procedure, da cui risultino gli estremi di identificazione degli strumenti e dispositivi di misura utilizzati ed i valori ottenuti nelle prove, esami e verifiche eseguiti dai tecnici del Fornitore.

Tale documentazione integra quella prevista dal manuale di assicurazione della qualità del Fornitore.

Il collaudo sarà considerato positivo se i materiali, gli impianti ed i sistemi esaminati avranno superato tutte le prove e gli esami previsti nelle procedure approvate.

Il soggetto collaudatore verificherà anche l'esatta e completa esecuzione delle opere previste nella Proposta Tecnica sia in termini qualitativi che quantitativi, nonché la rispondenza tecnico-operativa dei sistemi.

Gli oneri relativi alle spese per l'effettuazione delle attività di collaudo, con eccezione di quelle relative al personale di ENAV, saranno a carico del Fornitore.

Al termine dei propri lavori il soggetto collaudatore redigerà apposito verbale sottoscritto in contraddittorio dal rappresentante del Fornitore o, in sua mancanza, da due testimoni.

Il soggetto collaudatore dovrà acquisire dalle figure preposte al controllo ed alla corretta esecuzione delle prestazioni, la dichiarazione che sono stati rispettati gli obblighi di cui alle "Disposizioni antimafia" e della legge sugli impianti per le installazioni.

RIFIUTO AL COLLAUDO

I materiali e le prestazioni non rispondenti alle caratteristiche tecniche contrattualmente prescritte verranno rifiutati.

Tuttavia il soggetto collaudatore, a proprio giudizio insindacabile, potrà consentire al Fornitore di ritirare dalle prove di collaudo materiali e prestazioni che non avessero superato qualche prova, perché li presenti ad un nuovo collaudo dopo avervi apportato, a proprie spese e cura, le modifiche e/o i perfezionamenti giudicati opportuni, ovvero perché ne ripresenti di nuovi in sostituzione.

La documentazione relativa a dette modifiche, perfezionamenti o sostituzioni, dovrà essere resa disponibile all'atto della ripresentazione al collaudo.

Tanto il rifiuto dei materiali quanto la concessione alla ripresentazione a nuovo collaudo di cui sopra dovranno risultare da apposito verbale, sottoscritto dal soggetto collaudatore in contraddittorio con il Fornitore.

ACCERTAMENTO ESATTO ADEMPIMENTO

La regolarità e la verifica della rispondenza di quanto fornito, alle caratteristiche tecniche previste contrattualmente, verrà certificata mediante "accertamento della regolare esecuzione" da parte del RC.

Ciascun componente fornito dovrà essere corredato dei certificati di conformità originali della Casa costruttrice e dei certificati di collaudo in fabbrica del Fornitore inerenti i test e le verifiche effettuate sui materiali stessi e approvati dal Responsabile del Controllo Qualità della Società.

ENAV si riserva, in ogni caso, di richiedere l'effettuazione di prove di collaudo presso il Fornitore allo scopo di verificare la corretta funzionalità dei dispositivi forniti.

Qualora, l'esito negativo dell'esatto adempimento costituisca grave inadempimento degli obblighi contrattuali come previsto all'Art. "Risoluzione del Contratto", ENAV ha facoltà di risolvere il contratto.

Il Fornitore dovrà indicare il nominativo di un proprio rappresentante al quale il RC potrà rivolgersi per le azioni scaturenti dall'applicazione delle norme contrattuali.

REVISIONE PREZZI

Non è ammessa nessuna forma di revisione del prezzo contrattuale che pertanto si intende fisso ed invariabile.

CONTROLLO DI QUALITÀ

Il Fornitore dovrà istituire e mantenere, durante il periodo di esecuzione contrattuale, un controllo di Qualità sulle forniture del presente atto./

VIGILANZA SUL SISTEMA DI CONTROLLO DI QUALITÀ

Durante il periodo di esecuzione contrattuale dovrà essere tenuta a disposizione del PjM tutta la documentazione emessa dal "Controllo di Qualità" relativamente alle forniture ed alle installazioni.

Nell'ambito delle attività di vigilanza sarà verificata l'effettiva applicazione delle procedure relative al suddetto Controllo di Qualità che il Fornitore dovrà svolgere secondo norma.

Qualora l'ispezione condotta rilevasse che il Fornitore non ha mantenuto il Controllo di Qualità dichiarato, il PjM ha la facoltà di sospendere la realizzazione del programma o parte di esso fino a quando il Fornitore non avrà preso tutte le misure necessarie per correggere le imperfezioni del proprio sistema di Controllo di Qualità.

L'eventuale sospensione della realizzazione per i suddetti motivi non modifica comunque i termini collaudo previsti dal cronoprogramma e l'applicazione delle penali previste./

FATTURAZIONE

Il Fornitore potrà emettere le fatture, a fronte di apposito "Accertamento della Regolarità della Prestazione (ARP)" emessa dal PM previa approvazione del RC a valle del collaudo positivo e/o dell'esatto adempimento delle prestazioni contrattuali.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ex L.136/2010 art. 3 comma 5, le fatture, così come i relativi "ARP" dovranno riportare in calce il Codice Identificativo di Gara (CIG) relativo al presente appalto.

Sono previste le seguenti modalità di fatturazione:

Tutte le fatture, con l'indicazione del numero, della data della presente ordinazione, del numero di O.d.A e del CIG, dovranno essere intestate ed inviate a: ENAV S.p.A. – Funzione Amministrazione -Via Salaria, 716- 00138 Roma.

La mancata indicazione di quanto sopra prescritto comporterà ritardo giustificato nei pagamenti, da parte di ENAV ed il termine di pagamento di 60 giorni si intenderà decorrente dalla data in cui verrà comunicato ad ENAV ogni elemento mancante della stessa.

E' vietata qualunque cessione di credito che non sia stata previamente autorizzata da ENAV.

PAGAMENTI

I pagamenti saranno corrisposti, previa emissione del "RMP" (Raggiungimento Milestone di Pagamento) da parte del PM/PC a seguito di approvazione del RC, a 60 gg dalla data di ricevimento delle fatture e secondo le modalità di seguito indicate:

Ai fini dell'effettuazione dei pagamenti ed in ottemperanza alla L.136/2010 "Tracciabilità dei flussi finanziari", il Fornitore dovrà comunicare alla Funzione Amministrazione di ENAV gli estremi identificativi del relativo conto corrente bancario o postale nonché le generalità ed i codici fiscali delle persone delegate ad operare sullo stesso.

Ogni variazione dei dati su riportati deve essere tempestivamente comunicata alla stessa Funzione Amministrazione.

La Funzione Amministrazione procederà ad effettuare il pagamento previa verifica della documentazione attestante l'avvenuto corretto versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, del versamento dei contributi previdenziali e contributi assicurativi obbligatori per infortuni sul lavoro e malattie professionali connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti il presente atto.

I pagamenti di importo superiore ad € 10.000,00 saranno subordinati al rispetto degli adempimenti di cui all'art. 48 bis del DPR n. 602 del 29 settembre 1973 "Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito", secondo le modalità riportate nel Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18.01.2008.

LEGGE 13 AGOSTO 2010 N.136

Il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i..

Il Fornitore è obbligato ad inserire nei contratti di subappalto, semprechè ammesso, e/o nei subcontratti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale le parti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

Il Fornitore si impegna a dare immediata comunicazione all'ENAV ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di ROMA della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

VARIAZIONI CONTRATTUALI

Nel corso dell'esecuzione contrattuale, l'ENAV si riserva il diritto di introdurre variazioni quantitative in aumento ed in diminuzione sino alla concorrenza del quinto dell'importo contrattuale. Il Fornitore è obbligato ad eseguire le prestazioni previste nella variante agli stessi prezzi e condizioni previste nel presente contratto.

Oltre il limite di cui sopra, o per prestazioni non previste in contratto per le quali si renda necessario che il Fornitore presenti una nuova offerta, variazioni ed aggiunte saranno disciplinate da appositi atti negoziali.

RECESSO

L'ENAV si riserva la facoltà di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di 30 (trenta) giorni, a suo insindacabile giudizio e per motivi interni anche di sola opportunità, senza che il Fornitore abbia nulla a pretendere ad alcun titolo eccetto il pagamento delle prestazioni già effettuate. E' escluso il diritto del Fornitore ad ogni eventuale pretesa anche di natura risarcitoria, nonché ad ogni compenso o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 cod. civ.

SUBAPPALTO

L'affidamento in subappalto è consentito nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. 118 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. previa autorizzazione da parte di ENAV.

Il Fornitore qualora in fase di offerta abbia manifestato l'intenzione di ricorrere al subappalto, indicando i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e di forniture che intende subappaltare, dovrà presentare ad ENAV apposita istanza per la relativa autorizzazione.

L'istanza di autorizzazione deve essere trasmessa tempestivamente rispetto alla data di effettivo inizio dell'esecuzione delle lavorazioni specifiche da subappaltare.

Per i subcontratti, diversi dal subappalto, non è richiesta alcuna autorizzazione preventiva da parte di ENAV, tuttavia, il Fornitore è tenuto a comunicare ad ENAV il nome del subcontraente, l'importo e l'oggetto del subcontratto stipulato.

In caso di subappalto/subcontratto di fornitura, il Fornitore deve trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore/subcontraente con l'indicazione delle ritenute di garanzia eventualmente effettuate; in difetto, ENAV sospende il successivo pagamento, a favore del Fornitore, fino alla produzione della suddetta documentazione con espressa avvertenza che, ove l'inadempimento ecceda i sessanta giorni dal termine in cui doveva essere effettuata la trasmissione, ENAV potrà risolvere il Contratto.

Qualora il Fornitore giustifichi il mancato pagamento nei confronti del subappaltatore/subcontraente con la contestazione della regolarità delle prestazioni eseguite, ENAV sospende i pagamenti solo per la quota corrispondente alla prestazione contestata.

L'affidamento in subappalto non esonera il Fornitore da responsabilità verso ENAV per la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto

ENAV, rimane del tutto estranea ai rapporti tra il Fornitore ed i subappaltatori e terzi in genere.

Il Fornitore solleva ENAV da qualsiasi eventuale pretesa del subappaltatore, o da eventuali richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in relazione anche alle opere subappaltate.

Il Fornitore è obbligato a garantire l'osservanza delle norme in materia di assicurazioni sociali e del contratto collettivo nazionale del lavoro da parte del subappaltatore nei confronti dei propri dipendenti.

Il Fornitore è obbligato ad inserire nel contratto di subappalto, **a pena di nullità assoluta dello stesso**, un'apposita clausola con la quale ciascuna delle parti assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010.

CONTROVERSIE E OSSERVAZIONI DEL FORNITORE

Le eventuali contestazioni del Fornitore avverso atti di ENAV dovranno essere notificate per iscritto ad ENAV entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento dell'atto contestato.

ENAV deciderà sulla contestazione entro 10 giorni dal ricevimento della notifica della stessa.

Qualora il Fornitore non accetti le decisioni di ENAV, potrà ricorrere entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione della decisione.

Le decisioni in via definitiva di ENAV saranno comunicate con lettera raccomandata con A.R. al Fornitore entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione del ricorso.

Tutti i termini sopra previsti a carico del Fornitore sono perentori e pertanto, trascorsi tali termini, il Fornitore decade dal diritto di far valere in qualunque tempo le proprie eccezioni sulle suddette decisioni.

GARANZIA

Il Fornitore si impegna a fornire la garanzia su ciascuna parte dei materiali forniti sino ad un periodo di 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dall'esito positivo dell'avviamento operativo, senza oneri per l'ENAV.

Nel periodo di garanzia i sistemi dovranno essere garantiti da eventuali difformità o vizi non riscontrati in sede di verifica operativa o emersi successivamente finché dura la garanzia stessa.

L'intervento in garanzia dovrà essere iniziato entro 24 ore solari dalla richiesta formale (via telex o fax).

Qualora l'intervento richieda la riparazione o la sostituzione di moduli riparabili o di assiemi discreti andati in avaria, tale riparazione o sostituzione sarà eseguita quanto prima e comunque entro cinque giorni solari.

L'eventuale trasporto dei materiali in garanzia deve essere effettuato a cura e a totale spesa del Fornitore.

La consegna dei materiali in garanzia risultati difettosi dovrà essere verbalizzata a cura del Fornitore e controfirmata da un rappresentante di ENAV.

Nel verbale dovranno essere indicati i termini di riconsegna del materiale stesso riparato e/o sostituito.

Nel caso di ritardo nell'intervento e/o nella riconsegna di cui sopra, saranno applicate al Fornitore le stesse forme di penalità previste allo specifico articolo "Penalità" sino ad un massimo del 10% del valore delle voci di riferimento, da recuperare sulla cauzione.

Per ogni intervento in garanzia il Fornitore dovrà inviare ad ENAV un breve rapporto tecnico nel quale dovrà risultare in dettaglio l'anomalia registrata ed i provvedimenti presi per eliminarla.

Qualora dovessero emergere anomalie di tipo sistematico, il Fornitore dovrà sottoporre ad ENAV per l'approvazione una proposta tecnica di modifica atta ad eliminare l'avaria riscontrata.

La modifica approvata dovrà essere apportata a cura e spese del Fornitore su tutta la fornitura prevista in contratto.

OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO

Il Fornitore dichiara, con la sottoscrizione del presente contratto, di intrattenere con il proprio personale preposto all'esecuzione delle prestazioni affidate, un regolare rapporto di lavoro nel rispetto della normativa vigente.

Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare nei confronti dei dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni economiche, normative e contributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di sottoscrizione del presente contratto, e alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività.

Il Fornitore si obbliga, altresì, ad applicare i sindacati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.

Il personale impiegato dal Fornitore dipenderà solo ed esclusivamente dal Fornitore medesimo, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte di ENAV, la quale si limiterà a fornire al responsabile del Fornitore direttive di massima per il raggiungimento del migliore risultato operativo e segnalerà allo stesso eventuali atti o fatti del personale da lui impiegato che possano comportare conseguenze di natura disciplinare.

Fermo quanto sopra, ENAV potrà, comunque, richiedere l'allontanamento di quelle risorse che non dovessero tenere un comportamento decoroso ed in linea con i regolamenti interni di permanenza all'interno dei propri locali e/o dovessero non rispettare le disposizioni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro e il Fornitore dovrà provvedere all'immediata sostituzione delle risorse allontanate.

Resta, inoltre, inteso che il Fornitore è e rimane responsabile in via diretta ed esclusiva del personale impiegato nell'esecuzione delle prestazioni e, pertanto, si impegna sin d'ora a manlevare e tenere indenne ENAV da qualsivoglia pretesa avanzata, a qualunque titolo, da detto personale o da terzi in relazione all'esecuzione del contratto.

In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ENAV potrà dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto di cui allo specifico articolo.

FORZA MAGGIORE

Fermo restando quanto precisato nei punti precedenti, la proroga dei termini di effettuazione delle prestazioni potrà essere concessa, a richiesta del Fornitore, qualora casi riconosciuti di forza maggiore (quali scioperi, incendi, avverse condizioni meteorologiche, terremoti, alluvioni, ecc.) che colpiscano il Fornitore impediscano il normale svolgimento delle attività.

A tale fine il Fornitore dovrà, entro 7 (sette) giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento, comunicare ad ENAV qualsiasi caso di forza maggiore, specificando i seguenti dati:

- numero del contratto
- natura dell'evento
- durata presumibile dell'evento stesso

Il Fornitore dovrà successivamente inoltrare il più presto possibile domanda ad ENAV.

A tale istanza dovrà essere allegata la necessaria documentazione rilasciata dalle competenti Autorità comprovante il verificarsi dei citati eventi di forza maggiore.

Per quanto concerne gli scioperi aziendali, l'eventuale proroga dei termini sarà valutata e concessa di volta in volta con apposita determinazione ENAV.

COMPENSI PER DANNI CAGIONATI DA EVENTI DI FORZA MAGGIORE

I danni cagionati da forza maggiore ai materiali ed alle opere non ancora collaudati e consegnati ad ENAV sono a carico del Fornitore.

Nel caso in cui durante i periodi di vigenza contrattuale prestazioni già collaudate e consegnate ad ENAV subiscano danni per cause non imputabili al Fornitore, ivi comprese cause di forza maggiore, il Fornitore stesso è obbligato ad effettuare tutti gli interventi necessari all'eliminazione dei danni dietro compenso da concordare.

Il compenso è limitato all'importo delle prestazioni che ENAV riterrà di richiedere al Fornitore per riparare i danni .

Le prestazioni non potranno essere sospese o rallentate per il verificarsi di eventi di forza maggiore, se non limitatamente alle parti di materiali o di opere danneggiate e per il tempo necessario ad eseguire l'accertamento dei danni.

Nessun compenso è dovuto al Fornitore per i danni che, pur prodotti da eventi naturali, siano imputabili alla negligenza dello stesso o delle persone delle quali essa è tenuta a rispondere, per non essere state adottate le opportune misure cautelative.

In tal caso il Fornitore è tenuto al risarcimento dei danni che siano direttamente causati da tale negligenza.

I danni cagionati da forza maggiore devono essere denunciati immediatamente dal Fornitore ed in ogni caso entro 5 (cinque) giorni da quello dell'avvenimento, sotto pena di decadenza da ogni diritto o compenso.

ENAV procederà ad apposita constatazione dei danni e redigerà il relativo verbale che dovrà essere controfirmato dal rappresentante del Fornitore.

In caso di assenza del rappresentante del Fornitore o di un suo rifiuto alla sottoscrizione il verbale sarà firmato anche da due testimoni per l'accertamento delle circostanze constatate.

GARANZIA DEFINITIVA

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, il Fornitore ha presentato polizza fidejussoria n. ----- per un ammontare di € ----- pari al 10% (dieci) dell'importo contrattuale IVA esclusa, rilasciata da -----

La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia alla eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché la operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta da ENAV.

/Si applica l'art.75,c.7 del Dlgs.163/2006 e s.m.i./

La garanzia prestata resta valida fino alla comunicazione di svincolo da parte di ENAV.

La suddetta cauzione copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e sarà svincolata alla scadenza del periodo di garanzia, a seguito di richiesta del Fornitore, sempre che sia stato accertato, da parte di ENAV, l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte dal Fornitore con il contratto.

POLIZZA ASSICURATIVA

All'atto di stipula l'aggiudicatario dovrà sottoscrivere una copertura RCT, Responsabilità civile per danni diretti e materiali verso terzi e/o cose di terzi in conseguenza di eventi accidentali causati dall'aggiudicatario o da persone di cui l'aggiudicatario è tenuto a rispondere, per tutte le attività di cui all'Offerta con un massimale di euro 2.000.000 (duemilioni/00) dedicata al contratto in oggetto.

Resta ferma la responsabilità del Fornitore anche per i danni coperti e non coperti e/o per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati.

La polizza dovrà essere attiva per tutta la durata del contratto.

Si rammenta, inoltre, che l'eventuale subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti di ENAV delle prestazioni subappaltate. Pertanto, a tal fine, la copertura assicurativa dovrà prevedere tra gli assicurati anche eventuali subfornitori ed i subappaltatori.

PENALITÀ

In caso di ritardo sui termini di approntamento per l'accertamento di esatto adempimento e di

consegna di ciascun W.P. sarà applicata una penalità pari allo 0,5% (zerovirgolacinque%) dell'importo relativo al W.P., per ciascun giorno solare di ritardo e fino alla concorrenza massima del 10% del valore del W.P.

L'ammontare complessivo delle penalità non potrà superare il 10% (dieci%) dell'intero importo contrattuale.

L'applicazione delle penalità di cui sopra non esclude la risarcibilità da parte del Fornitore dell'ulteriore eventuale danno subito dall'ENAV per infrazioni e/o inadempienze del Fornitore stesso o dei suoi dipendenti.

In caso di reiterati ritardi e, comunque, al raggiungimento del limite del 10% dell'intero importo contrattuale, conseguente all'applicazione delle suddette penali, l'ENAV si riserva la facoltà di risolvere il contratto.

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

È facoltà di ENAV risolvere il contratto, anche parzialmente, in caso di grave inadempimento degli obblighi attinenti allo stesso.

Per grave inadempimento deve intendersi la violazione di obblighi essenziali del contratto.

Delle violazioni comportanti grave inadempimento risponde sempre e comunque il Fornitore anche se le stesse derivino da fatti dolosi o colposi di terzi, della cui opera si avvalga per l'adempimento delle prestazioni contrattuali.

Non appena venga posta in essere una violazione del tipo suddetto, ENAV provvederà a farne tempestiva comunicazione al Fornitore, a mezzo lettera raccomandata.

Il Fornitore, entro il termine assegnato nella lettera di contestazione, potrà addurre le giustificazioni che riterrà al riguardo esimenti o, qualora possibile, eliminare le cause dell'addebito contestato.

ENAV si riserva il diritto di valutare in maniera discrezionale gli elementi acquisiti e di decidere insindacabilmente in merito alla prosecuzione od alla risoluzione, anche parziale, del contratto.

Resta, in ogni caso, impregiudicato il diritto di ENAV di applicare le penali previste dal contratto, compreso l'incameramento della cauzione prestata, nonché di compensare, ai sensi dell'art. 1252 del Codice Civile, anche in assenza dei requisiti di omogeneità, liquidità ed esigibilità, gli importi pretesi a titolo di risarcimento con eventuali crediti del Fornitore anche dipendenti da altri contratti o titoli diversi, oltre a chiedere il risarcimento del maggior danno subito.

Resta, altresì impregiudicato il diritto di ENAV, in caso di risoluzione del contratto, di procedere, per la parte di contratto non ancora eseguita, all'esecuzione in danno nei confronti del Fornitore qualora il parziale o totale completamento delle prestazioni oggetto contratto comporti, nel caso di rinnovo contrattuale, oneri finanziari aggiuntivi e/o superiori per ENAV.

Non sarà necessaria alcuna preventiva contestazione ed il contratto si risolverà di diritto quando:

- non sia stata adempiuta una determinata obbligazione, oggetto di clausola risolutiva espressa, specificatamente inserita nel contratto e nei suoi allegati;

- la violazione di obblighi attinenti al contratto configuri un illecito penalmente perseguibile;
- il Fornitore abbia dichiarato per iscritto di non voler eseguire la prestazione;
- sia scaduto il termine per l'esecuzione della prestazione, qualora si tratti di termine oltre il quale ENAV ritenga di non avere più interesse alla prestazione stessa;
- il Fornitore sia stato dichiarato fallito e/o sottoposto ad altre procedure concorsuali;
- sia stata riscontrata una violazione degli obblighi previsti in materia di subappalto;
- sia stato riscontrato un inadempimento delle obbligazioni retributive, previdenziali ed assicurative.

Nel caso in cui il contratto si risolva di diritto, resteranno sempre e comunque impregiudicati i diritti di ENAV con le implicazioni sopra evidenziate.

Per tutti gli altri casi di risoluzione del contratto si applicano le relative norme del Codice Civile.

OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE IN MATERIA DI SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI

In materia di Sicurezza delle Informazioni sono a carico del Fornitore i seguenti obblighi sostanziali:

1. Utilizzare i soli dati appartenenti a ENAV che risultino strettamente inerenti agli scopi sanciti dal presente contratto. Rimangono vietate operazioni di qualunque genere che vadano oltre agli scopi dell'attività da espletare, fatto salvo l'esplicito consenso scritto di ENAV.
2. Adottare un insieme di controlli, procedure e soluzioni tecniche idonee a salvaguardare la riservatezza delle informazioni e dei dati di proprietà di ENAV memorizzati su infrastrutture, sistemi e supporti di proprietà del Fornitore, oppure di proprietà ENAV e da esso utilizzati. In particolare:
 - Non è consentito effettuare copie cartacee di tali informazioni o di stamparle e/o trasmetterle tramite fax in luoghi non presidiati.
 - La comunicazione di tali informazioni tramite telefono (fisso/mobile) e/o *de visu* deve avvenire in luoghi riservati, alla presenza delle sole persone autorizzate.
 - La trasmissione delle informazioni tramite l'utilizzo di strumenti informatici è consentito in chiaro attraverso la rete interna (Intranet) e tramite canali cifrati su Internet.
 - L'utilizzo delle informazioni è consentito purché vengano adottate le opportune misure di sicurezza volte a garantire l'accesso alle stesse esclusivamente al personale utilizzato:
 - Non è consentita la pubblicazione di tali informazioni su Internet.
 - È consentita la divulgazione di tali informazioni sulla Intranet, tramite file protetti da password oppure laddove possibile attraverso meccanismi di autenticazione forte degli utenti.
 - Gli accessi a tali informazioni devono avvenire attraverso procedure formalizzate di identificazione e autenticazione (laddove fosse disponibile è necessario utilizzare meccanismi di autenticazione forte), inoltre devono essere implementate opportune procedure di controllo e tracciamento degli accessi (Access log).

- I supporti di memorizzazione (cartaceo e/o di elettronico – CD/DVD, pen drive, hard disk, ecc.) devono essere custoditi in armadi o cassettiere chiusi a chiave.
- In caso di riutilizzo di supporti di memorizzazione di tipo elettronico è obbligatorio procedere alla rimozione dei dati residenti tramite meccanismi di cancellazione non reversibile.

Inoltre ENAV si riserva di controllare l'osservanza di tali misure anche a mezzo di *audit* eseguiti sia da proprio personale, sia da eventuali soggetti terzi all'uopo incaricati.

3. Adottare le procedure e le relative modalità inerenti l'accesso fisico alle infrastrutture aziendali, comunicate preventivamente dal Rappresentante del Committente, con particolare riferimento a:
 - a) processo di richiesta ed autorizzazione preventiva all'accesso di persone, mezzi di trasporto nonché dispositivi, macchinari ed attrezzature impiegate;
 - b) identificazione ed autenticazione del personale del Fornitore per l'accesso alle infrastrutture aziendali ENAV.

4. Segnalare immediatamente ad ENAV, nella figura del Rappresentante del Committente, qualsivoglia fatto, accadimento o atto di terzi che possa costituire evento correlabile ad abuso o incidente di sicurezza sulle informazioni⁵, di cui dovesse venire a conoscenza, anche se la nozione del fatto dannoso dovesse essere ricavata in contesti estranei a quelli attinenti l'accordo contrattuale.

La notifica dovrà avvenire avvalendosi dei mezzi più idonei e tempestivi, in base alle esigenze derivanti dalla natura e dalla gravità degli eventi rilevati.

5. Attenersi ai processi definiti da ENAV, e comunicati dal Rappresentante del Committente, per quanto riguarda la gestione delle credenziali di autenticazione, nel rigoroso ed inderogabile rispetto del principio in base al quale le credenziali di accesso⁶ vengano assegnate su base strettamente personale.
6. Elaborare procedure e soluzioni idonee a garantire che i prodotti ed i servizi sviluppati o utilizzati siano protetti da software di tipologia "malicious code" (virus informatici, spyware, Trojan horse, ecc.) durante lo sviluppo, l'esercizio e la manutenzione dei prodotti e dei servizi previsti contrattualmente.

Tali procedure e soluzioni saranno finalizzate alla rilevazione ed alla rimozione di tali virus informatici e dovranno costantemente garantire un livello di sicurezza e di affidabilità almeno pari a quello che caratterizza le analoghe soluzioni adottate nell'ambito del sistema informatico ENAV.

7. Prestare piena collaborazione in ogni iniziativa intesa alla protezione e difesa del patrimonio informativo ENAV, per quanto concerne le informazioni ed i dati appartenenti a ENAV il cui trattamento si rende necessario ai sensi del presente accordo contrattuale.

ADEMPIMENTI A CARICO DI ENAV IN MATERIA DI SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI.

Al fine di garantire un adeguato livello di sicurezza delle informazioni ENAV provvederà a:

1. Mettere a disposizione del personale designato dalla Società, con il vincolo della riservatezza, tutta la documentazione e i dati necessari per l'espletamento delle prestazioni oggetto del presente contratto.
2. Comunicare alla Società tutte le incombenze necessarie, ai fini dell'autorizzazione all'accesso del personale e dei mezzi nei siti di ENAV, nonché sovrintendere alle relative procedure autorizzative.

D. LGS. 30 GIUGNO 2003 N. 196

In relazione alle disposizioni a tutela dei dati personali, le parti dichiarano di trattare i dati personali propri e dei soggetti a cui si fa riferimento nel presente contratto esclusivamente per finalità strettamente connesse a quest'ultimo, per assolvere ad ogni obbligo di legge e per ogni azione di interesse degli organi preposti alla vigilanza in materia di privacy.

La documentazione presentata per la procedura negoziale che ha dato luogo alla stipula del presente contratto sarà trattata da Organi ed Uffici interni preposti alla gestione e controllo degli atti e in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

Ciascuna parte fornisce all'altra il consenso al trattamento dei suoi dati direttamente o indirettamente attraverso terzi, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, relativamente alle finalità necessarie alla gestione del Contratto.

SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI SUL LUOGO DI LAVORO

Al Fornitore compete l'osservanza, sotto sua esclusiva responsabilità, di tutte le norme antinfortunistiche stabilite dalla legge, nonché delle norme interne di sicurezza del lavoro ed in genere di tutti i provvedimenti e le cautele atte a garantire, in ogni caso, l'incolumità del proprio personale e di qualsiasi terzo e ad evitare danni di ogni specie sia alle persone che alle cose.

Il Fornitore è anche responsabile dell'osservanza da parte del proprio personale delle norme e disposizioni in materia di prevenzione infortuni ed igiene sul lavoro, della rispondenza dei mezzi e delle attrezzature alle norme di legge.

Il Fornitore, a semplice richiesta di ENAV, dovrà essere in grado in ogni momento di dimostrare di avere provveduto a quanto sopra.

Il Fornitore, alla data dell'atto dell'accertamento dell'esatto adempimento, dovrà consegnare al RC, tutta la documentazione inerente alla normativa in materia di sicurezza del lavoro e di conformità alla regola dell'arte di quanto operato ad oggetto del contratto, in copia originale, in copia conforme all'originale ed in formato elettronico (pdf e dwg modificabili). A titolo esemplificativo non esaustivo: dichiarazioni di conformità, schemi elettrici, planimetrie, modulistica compilata per denunce INAIL e richieste certificati di prevenzione incendi, dichiarazioni di corretta installazione, certificazioni, manuali di uso e manutenzione, libretti di impianto ecc.).

ESECUZIONE D'UFFICIO

Quando sia decisa e notificata al Fornitore l'esecuzione d'ufficio, il RC assegna al Fornitore un termine non superiore di 10 (dieci) giorni, entro il quale, con il concorso del Fornitore o in sua mancanza con l'assistenza di due testimoni, si inizierà l'accertamento della situazione delle prestazioni da assumere come base della loro liquidazione ed eventualmente la compilazione dell'inventario dei materiali e delle prestazioni eseguite dei quali ENAV intende entrare in possesso.

Man mano che è compiuto l'accertamento ENAV può, senza altra formalità, prendere possesso dei beni e dei materiali che esso giudichi necessari per il compimento delle prestazioni stesse e procedere senz'altro all'esecuzione d'ufficio.

In caso di opposizione del Fornitore si procede alla presa di possesso in via coattiva a tutte spese del Fornitore stesso.

Il Fornitore cessa di avere qualsiasi ingerenza nelle prestazioni durante l'esecuzione d'ufficio ed ENAV può, quando lo creda opportuno, vietargli anche l'accesso nei siti.

FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie oggetto del presente contratto è competente esclusivo il Foro di Roma.

D. LGS. 8.6.2001, n. 231

In relazione alle prestazioni oggetto del presente contratto e con riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 231/2001 e successive integrazioni e modificazioni, il contraente dichiara di essere a conoscenza dei principi, delle norme e degli standard previsti sia dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo che dal Codice Etico di ENAV, i cui testi aggiornati sono riportati sul sito www.enav.it.

Nel dar corso alle attività in qualsiasi modo connesse all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, sia nei confronti di ENAV, dei propri dipendenti e collaboratori, sia nei confronti di qualsiasi terzo, il Contraente si impegna a:

1. rispettare i principi ed i valori contenuti nel Codice e a tenere una condotta in linea con il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e comunque tale da non esporre ENAV al rischio dell'applicazione di sanzioni previste dal predetto D.Lgs. n. 231/2001;
2. non tenere comportamenti e/o compiere od omettere atti in modo tale da indurre dipendenti e/o collaboratori di ENAV a violare i principi del Codice Etico o a tenere una condotta non conforme al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

In caso di mancata osservanza di tali principi, il contratto dovrà intendersi automaticamente risolto di diritto, salvo il diritto di ENAV al risarcimento di ogni danno patito e patendo per tale inadempimento.

MODALITÀ DI STIPULA

Il presente atto, ai sensi e per gli effetti dell' articolo 11, comma 13 del D.lgs n. 163/2006, come innovato dalla L. n. 221/2012 , viene sottoscritto da ENAV e dal Fornitore con firma digitale, rilasciata da ente certificatore autorizzato.

Roma, lì

ENAV S.P.A.

.....

IL FORNITORE

(*Rappresentante Legale /Procuratore*)

Con la sottoscrizione del presente contratto, il Fornitore dichiara di avere completa conoscenza di tutte le clausole contrattuali ed accetta integralmente le condizioni ivi contenute approvando specificamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, le clausole di seguito indicate:

Art. -"Oggetto"

Art. "-----"

Roma, lì

IL FORNITORE

(*Rappresentante Legale/Procuratore*)